

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1109 del 11 Giugno 2020

Esclusione delle domande presentate dalle imprese indicate in ALLEGATO 1 ai sensi dell'Ordinanza 31/2018 e ss.mm.ii., concernente il finanziamento degli interventi di miglioramento sismico finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e miglioramento sismico.

Visti:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

- l'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., concernente l'istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, concernente l'istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria);

- l'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e ss.mm.ii.”;

- l'Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013, recante “Modifiche all'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013, come già modificata dall'Ordinanza 26 del 6 marzo 2013, “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e ss.mm.ii.”;

- l'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e il miglioramento sismico”;

- l'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, recante “ Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e il miglioramento sismico”;

– l’Ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2014, “Proroga dei termini per la presentazione della documentazione delle spese sostenute con riferimento ai termini per la presentazione delle domande”;

– l’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, concernente la proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013;

– l’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014;

– l’Ordinanza n. 53 del 4 dicembre 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015;

– l’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico” e ss.mm.ii.;

– l’Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

– l’Ordinanza n. 28 del 17 novembre 2017 recante “Integrazione e dell’allegato A) “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE)” – Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 modificata con Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017, recante

“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

– l’Ordinanza n. 6 del 20 aprile 2018 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, così come modificata ed integrata dalle Ordinanze n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 28 del 17 novembre 2017”;

– L’Ordinanza N. 31 del 7 dicembre 2018 recante: “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;

– L’Ordinanza N. 24 dell’1 agosto 2019 recante: “Modifica dell’Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese”;

– l’Ordinanza n. 4 del 20 Marzo 2020 recante: “Modifica dell’Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del

maggio 2012”. Riapertura dei termini di presentazione e proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese.”;

- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;

- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 “aggiudicazione alla Rete di Imprese tra PERFORMER SRL (mandataria), T&D SRL (mandante) relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;

- l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, “Sostituzione del Responsabile del Procedimento di liquidazione per le procedure di concessione di contributi previsti per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Parziale modifica delle Ordinanze n. 64 del 30 dicembre 2015 e n. 40 del 18 luglio 2016”, che: ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;

Vista infine l’Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 che ha disposto di indicare l’ing. Mario Bruno Marino quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui all’ Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, nonché di dare atto, come prescritto dalla richiamata Ordinanza 11/2017, che, in caso di indisponibilità dell’ing. Mario Bruno Marino, le funzioni di Responsabile

del Procedimento verranno svolte dal dott. Dario De Pascale, Dirigente dell' Area "Ricostruzione" della Funzione "Incentivi alle Imprese", sulla base dell'organizzazione dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014, si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che, da tale data, ricopre anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto- Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamati in particolare:

– l'articolo 2, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018, che stabilisce le tipologie di beneficiari del contributo;

– l'articolo 4, comma 1, della sopra citata Ordinanza n. 30/2018, che individua le tipologie di interventi finanziabili come segue: La domanda può riguardare esclusivamente interventi di miglioramento sismico in fabbricati destinati ad attività produttive, di qualsiasi tipologia costruttiva, utilizzati, con qualsiasi destinazione d'uso, da imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

– l'articolo 7, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 che, in relazione ai suddetti interventi, stabilisce che L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale, erogato secondo le seguenti percentuali:

- a. fino all' 80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria (PMI) attive nei settori della produzione primaria che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza;
- b. fino al 40% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria (PMI) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza;
- c. fino all' 80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria e comunque nel rispetto del regime de minimis del Reg. 1407/2013 per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza;
- d. fino all' 80% delle spese ammesse per singola impresa beneficiaria e comunque nel rispetto del regime de minimis del Reg. 1408/2013 per le imprese di produzione agricola primaria rientranti nella categoria delle grandi imprese che hanno sede legale e/o sede operativa e/o

unità locale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza;

– l'articolo 11, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo stabilendo, fra l'altro, che le stesse devono pervenire esclusivamente tramite lo specifico applicativo web SFINGE;

– l'articolo 12, della medesima Ordinanza n. 31/2018 che disciplina altresì le procedure, le modalità di istruttoria, la valutazione degli interventi, la concessione e la liquidazione dei contributi;

Dato atto che le imprese di cui all'**Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite** hanno presentato domanda ai sensi dell'Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii. dichiarando:

- di avere l'unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'Allegato 2 del D.L. 74/2012;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3. dell'Ordinanza n. 31/2018;

Dato atto altresì che tutta la documentazione di riferimento alle domande, nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase di istruttoria in capo al Soggetto Incaricato Istruttoria – SII e ad Invitalia S.p.A. in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n. 64/2015 e al successivo Atto integrativo sottoscritto in data 31/2018, risulta conservata sull'applicativo web Sfinge;

Preso atto:

- pertanto delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nei verbali delle riunioni dell'apposito nucleo di valutazione tenutesi nelle date a fianco di ciascuna impresa partitamente indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32, la cui documentazione è conservata nell'applicativo SFINGE;

Considerato che, negli esiti istruttori approvati dal nucleo di valutazione sono evidenziati, fra l'altro, per ogni intervento i motivi ostativi alla concessione e liquidazione del contributo

Ritenuto di dover approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'**Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite**, che comprende le domande delle imprese non ammesse per le motivazioni a fianco di ciascuna partitamente riportate;

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che in riferimento alle procedure, modalità di istruttoria e valutazione degli interventi sono state rispettate le indicazioni previste in particolare dall'art. 12 dell'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018;
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'**Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite** che comprende le domande delle imprese non ammesse per le motivazioni a fianco di ciascuna partitamente riportate;
3. di prendere atto altresì delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nei verbali delle riunioni dell'apposito nucleo di valutazione tenutesi nelle date riportate nell'**Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite**, a fianco di ciascuna impresa ivi indicata;
4. di proseguire nell'attività istruttoria delle restanti domande pervenute, provvedendo, con successivi atti, alla concessione dei contributi alle imprese ritenute ammissibili, a compimento degli accertamenti e delle valutazioni di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione, come previsto all'art. 12 dell'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 e a compimento degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;
5. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si provvederà con riferimento alla concessione di cui al presente provvedimento, al rispetto degli adempimenti di pubblicazione ivi previsti.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente

Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite

N.	Prot. domanda	Ragione sociale	Codice Fiscale	Partita Iva	Sede legale Comune	Prov.	Interventi	Motivazione di esclusione	Prot. e data del Verbale N.d.V.	Prot. e data preavviso di rigetto
1	CR-9143-2019	CIGARINI ENRICO	CGRNRC34S03D037S	00557250354	Correggio	RE	Miglioramento sismico da effettuare	Dalla visura camerale n. T 338925227 acquisita in data 18/12/2019, l'impresa risulta cancellata a far data dal 03/09/2019, pertanto non risultano soddisfatti i requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.1 dell'Ordinanza n. 31/2018, inoltre non si ha evidenza della corrispondenza della modellazione prevista con lo stato dei luoghi e pertanto non è possibile definire l'efficacia degli interventi previsti al fine di garantire un miglioramento sismico fino al 60% dell'azione sismica prevista per le nuove costruzioni	CR-10614-2020 del 14/05/2020	CR-513-2020 del 13/01/2020